

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 148 del 26 Maggio 2021

Oggi 26 Maggio 2021 alle ore 18.00 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, dell'art.1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché dal successivo 106 del Decreto Legge n. 17 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Valutazione della proposta di delibera in merito all'organizzazione societaria per il monitoraggio del rischio di impresa; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Valutazione della proposta di approvazione della relazione dello schema sul governo societario; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Bilancio 2020, nota integrativa, relazione sul governo societario; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Valutazione dell'attribuzione all'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, dell'incarico di RUP, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" per tutte le procedure, anche in corso di svolgimento, da parte di AMA S.r.l., in momentanea sostituzione del dott. Eugenio Ghiglione attualmente assente per motivate ragioni personali; ratifica atti dell'Amministratore Delegato per le procedure di affidamento di appalti in corso.**
- 5. - Omissis-;**
- 6. - Omissis-;**
- 7. - Omissis-;**
- 8. Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola constata e fa constatare:

- che il consiglio di amministrazione è stato convocato nelle modalità statutarie e ai sensi di legge;

- che l'avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo;
- che secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto l'intervento alla riunione del consiglio di amministrazione può avvenire anche in videoconferenza;
- che a tutti gli intervenuti in collegamento è consentito di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- **Omissis-**;
- **Omissis-**;
- **Omissis-**;
- che Io stesso Presidente mi sono accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti nei diversi luoghi audio e video collegati.

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione della stessa.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti chiamando a fungere da segretario la sig.ra Silvia Garassino, che accetta.

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui seguenti argomenti all'ordine del giorno.

Nessuno si dichiara non informato sugli argomenti all'ordine del giorno, sicchè esprimendo i presenti il proprio consenso a discutere e a deliberare sul suddetto ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare.

Si passa alla trattazione del **punto 1)** posto all'ordine del *giorno* (*Valutazione della proposta di delibera in merito all'organizzazione societaria per il monitoraggio del rischio di impresa; delibere inerenti e conseguenti.*).

Il Presidente prende la parola e fa presente al Consiglio che l'art. 375 del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14), che ha modificato l'art. 2086 c.c., pone a carico dell'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche

in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

In tal senso, stante il combinato disposto degli artt. 2381, terzo comma, c.c. e 2381, quinto comma, c.c., si prevede a carico degli amministratori l'obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l'adeguatezza almeno ogni sei mesi.

Si apre quindi la discussione sull'eventuale necessità di dover apportare delle modifiche al modello organizzativo utili all'identificazione tempestiva dello stato di crisi nei tempi consoni all'individuazione delle modalità più opportune per il superamento della stessa.

Alla luce della tipologia di attività svolta e delle dimensioni aziendali non appare necessario istituire un apposito servizio interno all'azienda volto alla predisposizione ed all'elaborazione dei dati necessari ad un corretto monitoraggio degli equilibri economico-finanziari.

Si ritiene tuttavia opportuno implementare le procedure organizzative finalizzate alla produzione di adeguati flussi informativi per la tempestiva valutazione dei sintomi della crisi e la perdita della continuità aziendale.

Stante l'assenza di un ufficio di contabilità interno i dati contabili verranno richiesti al professionista / impresa che si occupa dell'elaborazione dei dati contabili.

Occorre rimarcare tuttavia che allo stato attuale sussiste l'equilibrio economico – finanziario ed è prevedibile l'andamento della gestione, non rilevandosi, al momento, fondati indizi di crisi; si ritiene comunque opportuno segnalare che, dato l'evolversi degli eventi legati alla situazione epidemica dovuta al virus "Covid-19", verranno poste in essere tutte le azioni e le misure utili al rilevamento ed al contenimento degli eventuali effetti generabili dal contesto epidemico sull'equilibrio economico – finanziario aziendale.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, così come costituito, all'unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi per alzata di mano, sentito il parere dei membri del Collegio Sindacale

delibera

- di dotarsi delle seguenti procedure organizzative, amministrative e contabili atte alla produzione dei flussi informativi necessari a consentire al Consiglio di Amministrazione il corretto monitoraggio di eventuali sintomi di crisi e di perdita della continuità aziendale:

1) aggiornamento delle scritture contabili: la società deve trasmettere al soggetto fornitore del servizio di elaborazione dei dati contabili (di seguito “fornitore del servizio contabilità”) tutta la documentazione necessaria a che le registrazioni contabili, incluse le movimentazioni finanziarie, siano aggiornate entro il giorno 30 del mese successivo a quello di riferimento. Il controllo del rispetto di tale scadenza è affidato al responsabile dell’ufficio contabilità/direttore;

2) chiusura di bilanci provvisori infrannuali: al fornitore del servizio contabilità viene assegnato il compito di predisporre e consegnare al Consiglio di Amministrazione (o al consigliere all’uopo delegato), entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun trimestre contabile, un bilancio provvisorio infrannuale corredato delle scritture di integrazione ed assestamento;

3) verifica dell’equilibrio economico-finanziario e della continuità aziendale: entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre contabile il responsabile dell’ufficio contabilità/direttore è tenuto:

a) ad acquisire dal fornitore del servizio contabilità un adeguato cruscotto di indicatori quali-quantitativi idonei a valutare il principio di continuità aziendale (goingconcern) alla luce del principio di revisione Isa 570;

b) ad accertare l’equilibrio economico-finanziario e la probabilità di default della Società, sulla base di strumenti diagnostici idonei alla valutazione del merito creditizio aziendale;

c) a verificare attraverso appositi software, anche messi a disposizione dal fornitore del servizio di contabilità, la non sussistenza degli indicatori della crisi emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ai sensi dell’art. 13 del Codice della crisi;

e) a trasmettere senza indugio al Consiglio di Amministrazione i risultati delle analisi dei dati acquisiti;

4) budget d’esercizio e analisi scostamenti:

a) è compito del Consiglio di Amministrazione elaborare ed approvare entro il 31.12, il budget dell’esercizio successivo, nella sua completa dimensione economica, patrimoniale e finanziaria, un budget di cassa mensile e/o budget di tesoreria relativo ad almeno i successivi sei mesi;

b) il responsabile finanziario è tenuto ad effettuare, entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre contabile, l’analisi degli scostamenti tra i dati previsionali e quelli consuntivi, aggiornare il budget di cassa/tesoreria relativamente ad almeno i successivi sei mesi, e trasmettere i

risultati al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni del caso e la eventuale riformulazione del budget aziendale;

5) business plan: il Consiglio di Amministrazione, in presenza di significativi piani investimenti e/o rilevanti nuove strategie aziendali, è tenuto all'elaborazione di un business plan quinquennale quale strumento di orientamento delle decisioni direzionali;

6) pagamenti: il responsabile dell'ufficio contabilità/direttore è tenuto ad informare prontamente il Consiglio di Amministrazione qualora si verificano:

a) sconfinamenti di conto corrente, a meno che abbiano natura occasionale e prevedibilmente non ripetibile;

b) mancato pagamento entro i termini previsti e a causa di indisponibilità finanziarie di: debiti di fornitura; debiti erariali; debiti rateali (mutui, leasing, ecc.); similari;

c) eventi pregiudizievoli intervenuti a carico della società di qualsiasi natura e ragione (inclusi decreti ingiuntivi infondati e similari);

7) valutazione finale della classe di rischio dell'impresa: entro sessanta giorni dal termine di ciascun trimestre contabile, il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso propri incaricati e specifici software, esaminerà tutti i flussi informativi come sopra ricevuti, e valuterà la classe di rischio in cui ricade l'impresa;

- di adottare lo schema in formato excel dell'indice DSCR prospettico che è stato esaminato nel corso della presente riunione, ciò al fine di valutare la sostenibilità del debito e la continuità aziendale dando altresì mandato al Direttore Generale di procedere ogni 6 (sei) mesi alla predisposizione di detto indice e all'invio dei dati ricavati al Collegio Sindacale;

- di monitorare, con i dovuti presidi, le eventuali contrazioni dell'attività svolta e la conseguente flessione dei flussi di cassa in entrata a seguito delle misure, ad oggi in studio dal Consiglio dei Ministri, finalizzate al contrasto dell'epidemia, e di riaggiornarsi, quanto prima, per porre in essere le eventuali azioni necessarie per garantire la continuità aziendale.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** dell'ordine del giorno (*Valutazione della proposta di approvazione della relazione dello schema sul governo societario; delibere inerenti e conseguenti.*): prende la parola il Presidente il quale passa ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno evidenziando che la Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi

dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Invero:

- ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016: *“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”*;
- ai sensi del successivo art. 14: *“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3]. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4]. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite

di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempili il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l’organo amministrativo della Società ha predisposto, anche grazie all’assistenza e al supporto professionale del proprio commercialista, dott. Gianni Manfredi, uno schema del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dello stesso organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell’impresa della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi per alzata di mano, sentito anche il parere dei membri del Collegio Sindacale,

delibera

- di approvare lo schema del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui infra:

"SCHEMA DEL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come “probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- *crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie.*

Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;

- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l’esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

<i>Stato patrimoniale</i>	<i>Margini</i>	<i>Margine di tesoreria</i>
		<i>Margine di struttura</i>
		<i>Margine di disponibilità</i>
	<i>Indici</i>	<i>Indice di liquidità</i>
		<i>Indice di disponibilità</i>
		<i>Indice di copertura delle immobilizzazioni</i>
		<i>Indipendenza finanziaria</i>
		<i>Leverage</i>
<i>Conto economico</i>	<i>Margini</i>	<i>Margine operativo lordo (MOL)</i>

		<i>Risultato operativo (EBIT)</i>
	<i>Indici</i>	<i>Return on Equity (ROE)</i>
		<i>Return on Investment (ROI)</i>
		<i>Return on sales (ROS)</i>

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

<i>Indicatore di sostenibilità del debito</i>	<i>DSCR (Debt Service Coverage ratio)</i>
---	---

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

*Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-
quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:*

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci”.

In ragione delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, la stessa, anche mediante le attività di supporto del Direttore Generale, già allo stesso delegate dalla società, dovrà relazionare il Consiglio di Amministrazione esprimendo le proprie valutazioni con

riferimento alle attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto sopra deliberato, ai fini dell'emersione e/o rilevazione di circostanze suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, in tal caso, dette situazioni saranno trasmesse all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

Per quanto interessa il **punto 3)** posto all'ordine del giorno (*Bilancio 2020, nota integrativa, relazione sul governo societario; delibere inerenti e conseguenti.*): prende la parola il Presidente il quale introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

- Omissis-

Il Consiglio di Amministrazione dopo attenta valutazione, stanti le argomentazioni e motivazioni indicate in premessa, all'unanimità dei presenti con voti favorevoli espressi per alzata di mano, sentito anche il parere del Collegio Sindacale,

delibera

- di approvare il progetto di bilancio 2020, con il riconoscimento dei premi ai dipendenti con più di diciassette anni di servizio portuale (individuati nei sigg.ri: Manoni Camelia, Vezzaro Franca, Tomasi Amina, Braida Roberto, Ronco Claudio e Nocera Claudio) nella misura massima di euro 40,00 lordi mensili e di euro 200,00 lordi annuali per la generalità degli altri dipendenti, nonché la nota integrativa e la relazione sul governo societario, fatto salvo quanto di seguito precisato;
- di proporre la destinazione dell'utile contenuta nella proposta di nota integrativa come previsto nello statuto, ovvero il 5% alla riserva legale, il 15% a riserva straordinaria e di restituire al Socio Unico l'importo di euro 40.000,00 come dividendo e il restante di accantonarlo a riserva statutaria;
- di conferire mandato all'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, di apportare le eventuali modifiche alla relazione del governo societario e quelle non sostanziali alla nota integrativa e dà altresì mandato al Presidente per convocare l'Assemblea per i provvedimenti ex articolo 2479 c.c.;
- di consegnare il Bilancio al Collegio Sindacale affinché, espletati i necessari controlli, rilasci la relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c. e la relazione ex art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.
- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Per quanto interessa il **punto 4**) posto all'ordine del giorno (*Valutazione dell'attribuzione all'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, dell'incarico di RUP, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" per tutte le procedure, anche in corso di svolgimento, da parte di AMA S.r.l., in momentanea sostituzione del dott. Eugenio Ghiglione attualmente assente per motivate ragioni personali; ratifica atti dell'Amministratore Delegato per le procedure di affidamento di appalti in corso*): prende la parola il Presidente il quale introduce l'argomento posto all'ordine del giorno ed evidenzia che, vista la necessità di procedere con la continuità degli atti inerenti alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nonché per l'acquisto di beni e servizi, occorre verificare la disponibilità dell'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, ad assumere l'incarico di R.U.P., in momentanea sostituzione del dott. Eugenio Ghiglione, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche in corso di svolgimento da parte di A.M.A. S.r.l., nonché per l'acquisto di beni e servizi.

L'amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, si dichiara disponibile ad assumere l'incarico di R.U.P., in momentanea sostituzione del Direttore Generale, attualmente assente per motivate ragioni di natura personale.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, vista la proposta di deliberazione, all'unanimità dei soli presenti, sentito anche il parere dei membri del Collegio dei Revisori, con voti favorevoli espressi per alzata di mano

delibera

- di attribuire all'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, l'incarico di R.U.P., ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" per tutte le procedure, anche in corso di svolgimento, da parte di AMA S.r.l., nonché per l'acquisto di beni e servizi, in momentanea sostituzione del dott. Eugenio Ghiglione attualmente assente per motivate ragioni personali;

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.
- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

In ragione delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, per quanto di competenza, è delegata a procedere agli adempimenti conseguenti.

- Omissis-

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura del presente verbale e alle ore 19.10 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(Sig.ra Silvia Garassino)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Avv. Fabrizio De Nicola)